

Divisione Risorse Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica

> Settore Approvvigionamenti Ufficio Gestione Gare

OGGETTO: affidamento diretto del servizio di copertura radiomobile *indoor* delle sedi di Via Giorgione n. 106 e n. 159 - Determina a contrarre ex art. 32, comma 2, D. Lgs. 50/2016

Premesso che:

- a seguito di alcune criticità riscontrate nella ricezione del segnale, si rende necessario un intervento che potenzi la copertura radiomobile *indoor* in alcune aree delle sedi dell'Agenzia delle Entrate di Roma in via Giorgione nn. 106 e 159;
- l'Agenzia, per i servizi afferenti alla telefonia mobile, ha aderito alla Convenzione Consip TM7, per cui è stato richiesto all'attuale fornitore in Convenzione TIM di comunicare un preventivo per l'implementazione di tale servizio;
- TIM ha comunicato un preventivo pari a € 191.799,63 al netto dell'IVA;
- considerato l'importo rilevante, l'Ufficio Sistemi e Infrastrutture di Comunicazione Settore Infrastrutture e Sicurezza della Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione ha provveduto ad acquisire un'ulteriore quotazione dall'operatore FASTWEB, il quale, a seguito dell'effettuazione dei sopralluoghi, ha proposto l'installazione di sistemi ripetitori di segnale nelle aree dove è risultata maggiormente carente la copertura, e precisamente: per la sede di via Giorgione 159, il piano terra (mensa e area uffici) e la porzione Sud dei piani 1°, 2°, 3° e 5°; per la sede di via Giorgione 106, le sale riunioni e la sala mensa ai piani terra, 1°, 2°, 3° e 4° (limitatamente alla porzione Nord), il tutto per il prezzo complessivo di € 39.680,00, oltre I.V.A. (prot. n. 15.402 del 29/11/2019);
- tale preventivo è stato confermato da FASTWEB con nota ns. prot. 223.000 del 04/06/2020;
- il prezzo proposto risulta notevolmente inferiore a quello offerto da TIM; inoltre, dal raffronto tra le due ipotesi di intervento si evince che solo quella prospettata da FASTWEB soddisfa lo specifico fabbisogno rappresentato dall'Amministrazione. I due operatori adottano infatti differenti tecnologie per risolvere i problemi di copertura riscontrati. L'intervento di TIM prevede la realizzazione di una e vera propria "Stazione Radio Base TIM distribuita", da collocarsi all'interno dell'edificio e che quindi potenzierebbe esclusivamente il segnale TIM. FASTWEB invece ha proposto l'installazione di apparati "ripetitori": tali infrastrutture ricevono, amplificano e ritrasmettono il segnale prelevato dall'esterno, potenziandolo e garantendone la propagazione anche a lunghe distanze, e quindi

- migliorandone la ricezione per le reti di tutti gli operatori radiomobile, con evidenti vantaggi in termini di capillarità del segnale;
- l'art. 1, comma 449 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come modificato dall'art. 1, comma 495, della Legge n. 208 del 2015, stabilisce che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro stipulate, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999, dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (Consip) S.p.a. e che, qualora non si ricorra a tali Convenzioni-quadro, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'art. 26, comma 3, della Legge n. 488 del 1999 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale; ulteriori sanzioni sono state introdotte dall'art. 1 del D.L. n. 95 del 2012, convertito dalla L. n. 135 del 2012, secondo cui i contratti stipulati in violazione del citato art. 26, comma 3, o stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip, sono altresì causa di responsabilità amministrativa;
- ad attenuare la portata categorica dell'art. 26 della Legge n. 488 del 1999, è intervenuta la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 che, all'art. 1, comma 510, dispone: "Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.A., ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali";
- che, per lo specifico settore della telefonia (fissa e mobile), l'art. 1, comma 7, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, stabilisce inoltre: "Le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), b), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. ... E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano

corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. ... I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa ...";

- alla luce del descritto quadro normativo, ritenendo che fossero sussistenti tutte le condizioni di legge per poter derogare alla Convenzione Consip, con nota prot. n. 6703 del 28/05/2020, si è pertanto provveduto ad acquisire l'autorizzazione a disporre l'affidamento del servizio a FASTWEB, ai sensi del citato art. 1, comma 510, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015;
- tenuto conto della perdurante mancata ricostituzione del Comitato di Gestione dell'Agenzia (decaduto il 21 maggio 2019 a seguito della scadenza triennale e del successivo periodo di proroga ex art. 3, del D.L. 293/1994, convertito con modificazioni dalla Legge 444/1994), la predetta autorizzazione è stata rilasciata, con nota prot. n. 6703 del 28/05/2020, dal Direttore dell'Agenzia (che ha contestualmente delegato il Direttore Centrale Amministrazione Pianificazione e Logistica alla sottoscrizione dei relativi atti) ed è stata sottoposta a ratifica del Comitato di Gestione in data 6 agosto 2020;
- ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 prevede che per affidamenti di importo inferiore a € 40.000 euro si possa ricorrere all'affidamento diretto;
- l'offerta di FASTWEB, confermata mediante risposta a Trattativa Diretta MePA-Consip n 1383152 del 14/08/2020 è stata giudicata congrua;

Tutto ciò premesso, in base alle attribuzioni conferite dalle norme statutarie, dal Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure, nonché in forza dell'autorizzazione del Direttore dell'Agenzia prot. n. 6703 del 28/05/2020 citata in Premessa

SI DETERMINA

per le esigenze descritte in Premessa di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del servizio di copertura radiomobile *indoor* delle sedi di Via Giorgione n. 106 e n. 159 alla società **FASTWEB S.P.A.** con sede legale e amministrativa a MILANO (MI) in piazza Adriano Olivetti, n. 1, C.F. e P.IVA 12878470157.

L'affidamento è soggetto, altresì, ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare nazionale applicabile, nonché al Regolamento di Contabilità e al Manuale Interattivo delle Procedure.

A tal riguardo si stabilisce che:

- 1. l'oggetto dell'affidamento è costituito dal servizio di copertura radiomobile *indoor* nelle aree di seguito indicate delle sedi della Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate di Roma, site in via Giorgione nn. 106 e 159, ed in particolare dovrà consistere nella installazione di sistemi ripetitori di segnale (mobile repeater) costituiti dai seguenti principali elementi:
 - a) Antenne Esterne;
 - b) Ripetitore;
 - c) Splitter;
 - d) Antenne interne;
 - e) Cavi ed accessori.
- 2. I sistemi ripetitori di segnale dovranno essere installati per la copertura delle seguenti aree:
 - per la sede di via Giorgione 106, le sale riunioni e la sala mensa ai piani terra, 1°, 2°, 3° e 4° (limitatamente alla porzione Nord),
 - per la sede di via Giorgione 159, il piano terra (mensa e area uffici) e la porzione Sud dei piani 1°, 2°, 3° e 5°;
- 3. l'importo complessivo dell'affidamento in oggetto ammonta ad € 39.680,00 (trentanovemilaseicentoottanta/00), oltre l'IVA;
- 4. il contratto verrà stipulato tramite scrittura privata in modalità elettronica;
- 5. le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.L. 50/2016, e di Direttore dell'Esecuzione sono affidate all'ing. Andrea Barcellona, responsabile dell'Ufficio Sistemi e Infrastrutture di Comunicazione, del Settore Infrastrutture e Sicurezza della Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione;
- 6. delegato ad operare sulla Piattaforma Mepa come punto ordinante è il Capo Settore ad interim Approvvigionamenti, dott. Francesco Vasta.

IL DIRETTORE CENTRALE

Giuseppe Telesca *Firmato digitalmente*

L'originale è archiviato presso l'Ufficio emittente